Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 27 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 556.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e direttori amministrativi dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 557.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 558.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Gorizia, (con esclusione del comune di Grado), Imperia, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Udine, Verona, Vicenza e dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica (Forlì).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1962, n. 544.
Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.

Il Ministro per l'industria e per il commercio è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per il tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.

Art. 2.

La classificazione è fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione legale e dell'importanza economica, secondo dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

Art 3.

La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni alla classifica conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'articolo 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni.

Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Provincie.

Art. 4.

Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — RUMOR — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 25 maggio 1962, n. 545.

Modifiche all'articolo 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

« I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario.

« I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.

« Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Art. 2.

Le norme del precedente articolo si applicano ai concorsi a preside che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546.

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;

2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura ».

Art. 3.

L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 102. — « Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi ».

Art. 4.

L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art 104. — « L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

6) registro per i depositi di somme ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

« Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».

E' abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

Art. 7

L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 123. — « Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

1) il diritto di cronologico;

2) il diritto di copia;

3) il diritto fisso postale;

4) il diritto di chiamata di causa;

5) il diritto di notificazione;

6) il diritto di redazione di verbale;

7) il diritto di protesto cambiario;

8) il diritto di vacazione;

9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere ».

Art. 8.

L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20 ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina ».

Art. 10.

Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40 ».

Art. 127 — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120 ».

Art. 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80 ».

Art. 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800 ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80 ».

Art. 12.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40 ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 132-*bis*. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario ».

Art. 14.

L'articolo 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di 140 lire.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ».

Art. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale ».

Art. 16.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonchè il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali ».

E' soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

Art. 17.

L'articolo 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 146. — « Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dallo ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2 ».

Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'articolo 147.

Art. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

« All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite per gli impiegati civili

dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina ».

Art. 20.

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dello ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore ».

Art. 22.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 23.

Il testo dell'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo: la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo ».

Art. 24.

Dopo l'articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

Art. 155-*bis*. — « Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149 ».

Art. 25.

Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio ».

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147 ».

Art. 30.

Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dello Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dello articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli da 150 a 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante allo impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155-*bis*, 156, 157, 158 e 159 ».

Art. 31.

E' abrogato l'articolo 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 32.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

« La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario ».

Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

Art. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 36.

Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1962, n. 547.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Valva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dal medico provinciale di Salerno, per la revoca della dichiarazione di endemia malarica per il territorio del comune di Valva di quella Provincia, trasmessa unitamente al parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 20 gennaio 1961;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 24 marzo 1904, n. 177, con il quale, fra l'altro, è stata stabilita la zona malarica del predetto comune di Valva;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 24 marzo 1904, n. 177, per il comune di Valva della provincia di Salerno, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1962

GRONCHI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1962, n. 548.

Conferma delle norme concernenti il programma degli esami di ammissione alla scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, n. 91;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1961-62 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608, concernente il programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1956-1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 549.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montecarotto (Ancona).

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montecarotto (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 550.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'agricoltura « San Benedetto da Norcia » di Padova.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'agricoltura « San Benedetto da Norcia » di Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 551.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano, in via Guncina n. 1, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 552.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « F. Alberghetti » di Imola.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « F Alberghetti » di Imola, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 128. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 553.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « Salvator Rosa » di Napoli.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « Salvator Rosa » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio 129. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 554.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sapri (Salerno).

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sapri (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 153. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 555.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », ad accettare un'eredità.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signora Elena Giannelli Viscardi vedova Scaramella Manetti, con testamento olografo del 26 dicembre 1959, per atto a rogito notaio dottor Vincenzo Carosi di Roma, in data 19 settembre 1960, repertorio n. 3957, raccolta n. 2257, consistente in beni mobili, nonchè da beni immobili in Roma, in Sezze e Velletri (Roma), in Orvieto (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 47. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1962.

Classificazione fra le comunali della strada di bonifica « Mercadante » nel comune di Altamura (Bari).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 35 in data 17 gennaio 1962 del comune di Altamura;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 10 aprile 1962, n. 813;

Considerato che la strada di bonifica denominata « Mercadante » lunga km. 5+519 che unisce la strada statale n. 171 « di Santeramo » alla strada provinciale Altamura-Cassano delle Murge costruita dal Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, ha i requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificata comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 è classificata comunale la strada « Mercadante » della lunghezza di km. 5+519, che unisce la strada statale n. 171 « di Santeramo » alla strada provinciale Altamura-Cassano Murge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: Sullo

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1962.

Classificazione fra le comunali delle strade di bonifica « Trepiè-S. Antonino » e « Belvedere » nel comune di Loreo (Rovigo).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 9 dicembre 1960, n. 96, con la quale il comune di Loreo ha riconosciuto che le due strade di bonifica « Trepiè-S. Antonino » della lunghezza di km. 3+277 e « Belvedere » della lunbhezza di km. 2+089, del Consorzio della bonifica per il Basso Polesine, hanno i requisiti per la classificazione a comunali;

Visto il voto n. 596 del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale detto Consesso, nell'adunanza del 23 marzo 1962, ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle due strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'articolo 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Loreo (Rovigo) le sottoelencate strade del Consorzio di bonifica del Basso Polesine:

a) strada « Trepiè-S. Antonino » di km. 3+277;
b) strada « Belvedere » di km. 2+089.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: Sullo

(3653)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 giugno 1962.
Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1962 è stato sciolto il Consiglio provinciale di Massa-Carrara ed è stata nominata una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia nelle persone del vice prefetto dott. Mario Pirelli, presidente, del dott. Pietro Lombardi, vice direttore di ragioneria di prefettura e dell'ing. Pasquale Pacini, ingegnere superiore dell'Amministrazione delle finanze.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultata la necessità di prorogare la gestione straordinaria per il buon andamento della Provincia, in quanto risultano in corso di adozione numerosi importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali la realizzazione del piano per la sistemazione delle strade provincializzate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e l'approvazione di vari progetti di edilizia scolastica, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi della stessa Amministrazione provinciale la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto in data odierna viene provveduto alla proroga della gestione predetta ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Massa, addì 15 giugno 1962

Il prefetto: SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1962, con il quale è stato sciolto il Consiglio provinciale di Massa-Carrara e nominata una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Provincia composta dai signori: dottor Mario Pirelli, vice prefetto, presidente, dott. Pietro Lombardi, vice direttore di ragioneria di prefettura e ing. Pasquale Pacini, ingegnere superiore dell'Amministrazione delle finanze;

Considerato che al 4 giugno 1962, è venuto a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione straordinaria dall'art 323, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto, peraltro, che si rende necessario per motivi amministrativi prorogare la gestione della Commissione straordinaria ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge per consentire alla stessa di condurre a termine la soluzione di vari problemi indifferibili di particolare importanza;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione della Commissione straordinaria di cui in premesse è prorogata a termine di legge.

Massa, addì 15 giugno 1962

Il Prefetto: SARRO

(3667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e distruzione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 3-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 8 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 3-MI », della ditta Fratelli Bertarelli, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via S. Barnaba n. 20.

Si rende noto altresì che la nominata ditta ha comprovato, mediante apposito atto di notorietà, la distruzione dei rimanenti 6 marchi forniti le a suo tempo, avvenuta col bombardamento del suo laboratorio di Milano nell'agosto 1943.

(3614)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 122-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 122-FI », della ditta Mazzocca Serio, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via Fiesolana n. 14.

(3521)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 320-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 320-FI », della ditta Broccoletti Olga, già esercente un laboratorio di oreficeria in Firenze, via F Redi n. 49-r.

(3522)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Nure, in comune di Bettola (Piacenza).

Con decreto 14 giugno 1961 n. 480 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Nure segnato nel catasto del comune di Bettola (Piacenza), al foglio 59, di Ha 0.71.20, come risulta dalla planimetria rilasciata il 3 giugno 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3588)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno risultata dalla copertura di parte di alveo del fiume Tessino, in comune di Spoleto (Perugia).

Con decreto 18 giugno 1962, n. 476 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno risultata dalla copertura di parte di alveo del fiume Tessino segnato nel catasto del comune di Spoleto (Perugia), al foglio n. 165, mappale 90 $\frac{1}{2}$, di mq. 1850, ed indicata nella planimetria rilasciata il 7 ottobre 1961 dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3655)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento tecnico relativo agli acquaioli ed alle colture vincolate del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede nel comune di Mercenasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 11528, in data 14 giugno 1962, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il regolamento tecnico relativo agli acquaioli ed alle colture vincolate del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede in comune di Mercenasco (Torino), deliberato dalla deputazione provvisoria dell'Ente nella seduta del 10 aprile 1960.

(3618)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 8404/4113, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colio Filomena, nata a San Severo il 23 aprile 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 2095 riportate in catasto alle particelle numeri 13-m e 13-n del foglio di mappa n. 49 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con i numeri 507 e 511.

(3659)

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola Asolana », con sede in Asola (Mantova).

A commissario straordinario del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola Asolana », con sede in Asola (Mantova), è nominato, in sostituzione del dott. Giovanni Fichera, il dott. Benito Piccirilli, con tutti i poteri di rappresentanza e di disposizione spettanti, secondo lo statuto, all'assemblea generale, agli organi amministrativi ed al presidente del Consorzio stesso.

(3619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Alèssandro Lukacs, nato a Ujpest (Ungheria) il 18 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 29 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 26 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	569,25	572,90	573,50	573,15	572,75	572,02	573 —	572 —	572,05	572,50
Fr. Sv.	143,80	143,81	143,80	143,825	143,82	143,81	143,825	143,85	143,80	143,81
Kr. D.	90,15	90,30	90,05	90,06	90,07	90,08	90,02	90,10	90,08	90,05
Kr. N.	87,01	87 —	86,98	86,95	87 —	86,98	86,965	87 —	86,95	86,90
Kr. Sv.	120,75	120,68	120,66	120,68	120,65	120,71	120,6625	120,70	120,72	120,70
Fol.	172,73	172,74	172,70	172,725	172,72	172,75	172,73	172,70	172,75	172,75
Fr. B.	12,47	12,472	12,476	12,47625	12,465	12,47	12,469	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,63	126,645	126,67	126,66	126,645	126,70	126,66	126,65
Lst.	1743,30	1741,65	1741,90	1741,75	1741,50	1742,75	1741,625	1742,70	1742,65	1741,60
Dm. occ.	155,53	155,58	155,63	155,555	155,59	155,60	155,61	155,65	155,51	155,60
Scell. Austr.	24,06	24,058	24,065	24,06	24,045	24,06	24,05625	24,06	24,06	24,06
Escudo Port.	21,78	21,77	21,79	21,76	21,80	21,76	21,73	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 26 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	573,075
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	120,671
1 Fiorino olandese	172,727
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,646
1 Lira sterlina	1741,687
1 Marco germanico	155,582
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo port.	21,745

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1962

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1961 al 31 maggio 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	3.538.060		2.864.504	
— residui	209.925		800.353	
Totale		3.747.985		3.664.857
per movimento di capitali — competenza	364.351		433.423	
— residui	33.092		15.320	
Totale		397.443		448.743
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	4.136.901		3.968.789	
Conti correnti	12.654.593		12.611.621	
Incassi da regolare	2.164.833		2.158.753	
Altre gestioni	5.472.973		5.164.914	
Totale		24.429.300		23.904.077
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.821		1.607	
Pagamenti da regolare	174.367		242.730	
Altri crediti	10.650.175		11.136.450	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	430		378	
Totale		10.826.793		11.381.165
Totale generale incassi e pagamenti		39.405.880		39.398.842
Fondo di cassa al 31 maggio 1962		—		7.038
Totale a pareggio		39.405.880		39.405.880

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.038	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	47		
Pagamenti da regolare	233.137		
Altri crediti	1.467.042		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	27		
Totale crediti		1.700.253	
In complesso			1.707.291
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.716.459		
Conti correnti	675.397		
Incassi da regolare	76.379		
Altre gestioni	526.070		
Totale debiti			4.994.305
Situazione del Tesoro (passività)			3.287.014

Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1962 L. 98.701 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	14.438.862.753 —
Portafoglio su piazze italiane	»	492.000.782.300 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	232.054.446 —
Anticipazioni	»	138.806.420.062 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	3.892.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.327.072.966 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.636.493.581.059 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	93.372.436.797 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	175.737.702.250 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	10.548.861.972 —
	L.	4.113.849.774.606 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.483.315.548.700 —
	L.	8.597.165.323.306 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.	8.597.185.299.173 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	2.576.462.339.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	17.915.378.771 —
Depositi in conto corrente liberi			»	83.052.769.000 —
Conti correnti vincolati			»	747.530.947.227 —
Creditori diversi			»	237.830.075.273 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	428.003.445.303 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	5.848.772.891 —
Rendite del corrente esercizio			»	10.736.534.396 —
			L.	4.107.380.262.361 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	3.941.623.231 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.227.889.014 —		6.469.512.245 —
			L.	4.113.849.774.606 —
Depositanti			»	4.483.315.548.700 —
			L.	8.597.165.323.306 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE			L.	8.597.185.299.173 —

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;
Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado, in data 5 giugno 1962, n. 11390;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, è costituita come segue:

Presidente:
Ventura Signoretti dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti.

Membri:
Roversi dott. Enzo, direttore di sezione della Corte dei conti;
Morici Alfredo, archivista capo della Corte dei conti;
Coluzzi prof. Pietro, insegnante abilitato all'insegnamento della dattilografia;
Scotti prof. Giuseppina, insegnante abilitata all'insegnamento della dattilografia.

Segretario:
Pretolani prof. Armando, revisore capo della Corte dei conti.

Nel caso di assenza o di impedimento, i membri ed il segretario della Commissione saranno sostituiti come segue:

Membri:
Caldarella dott. Giuseppe, direttore di sezione della Corte dei conti;
Stoppoloni Renato, archivista capo della Corte dei conti;
Angeletti Arcello prof. Francesca, insegnante abilitata all'insegnamento della dattilografia;
Gennari prof. Maria Luisa, insegnante abilitata all'insegnamento della dattilografia.

Segretario:
Ricciardi Leonardo, vice revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 375. — MASSIMO

(3686)

Diario della prova scritta del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte stessa;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto 27 marzo 1962, è fissata per il giorno 1° agosto 1962.

La prova stessa avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 del giorno suindicato.

Roma, addì 23 giugno 1962

Il presidente: CARBONE

(3687)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto in data 5 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto 5 febbraio 1962, sono fissate per i giorni 2, 3 e 4 agosto 1962.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 4 giugno 1962

Il presidente: CARBONE

(3684)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto in data 5 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte stessa;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto 5 febbraio 1962, sono fissate per i giorni 30 e 31 luglio 1962.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 4 giugno 1962

Il presidente: CARBONE

(3685)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Letto il decreto ministeriale 2 maggio 1962, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Rubino Domenico, componente effettivo di detta Commissione, perchè ha rinunziato all'incarico;

Decreta:

Il prof. Giorgianni Michele, dell'Università degli studi di Napoli, residente a Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato in sostituzione del prof. Rubino Domenico.

Roma, addì 19 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1962
Registro n. 37 *Grazia e giustizia, foglio n.* 252. — Bovio

(3661)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania;

Letta la nota 9 maggio 1962, n. 725/4/C, del Presidente della Corte di appello, con la quale si comunica che il componente effettivo prof. Franco Leonardi ha dichiarato di non poter accettare la nomina per inderogabili impegni di studio, e si propone, in sostituzione, il prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, libero docente di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Catania;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, libero docente dell'Università degli studi di Catania, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la stessa Corte, in sostituzione del prof. Franco Leonardi.

Roma, addì 19 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1962
Registro n. 37 *Grazia e giustizia, foglio n.* 236. — Bovio

(3662)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano;

Letta la nota 14 maggio 1962, n. 1201/62, del Presidente della Corte di appello, con la quale si comunica che il componente supplente prof. Carlo Alberto Maschi ha dichiarato di non poter accettare la nomina per comprovati motivi di salute, e si propone, in sostituzione, il prof. Mario Golda Perini, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica di Milano;

Decreta:

Il prof. Mario Golda Perini, libero docente dell'Università Cattolica di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la stessa Corte, in sostituzione del prof. Carlo Alberto Maschi.

Roma, addì 19 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1962
Registro n. 37 *Grazia e giustizia, foglio n.* 253. — Bovio

(3663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per la copertura di un posto vacante di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 43, relativa ai ruoli organici dei sottufficiali del Corpo;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nel ruolo della Banda musicale del Corpo risulta attualmente vacante il posto di maresciallo di 1ª classe vice direttore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i militari in servizio nella Banda o nel ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio e in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In linea eccezionale si prescinde dai requisiti di statura e celibato;

c) essere in possesso del diploma di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un Conservatorio musicale della Repubblica.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) il nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper suonare, per poi suonare effettivamente, uno dei seguenti strumenti:

primo flauto;
primo oboe;
primo clarinetto piccolo in mi/b;
clarinetto soprano principale;
primo clarinetto, soprano n. 1;
primo clarinetto contralto;
primo clarinetto basso;
saxofono soprano;
primo saxofono contralto;
saxofono tenore;
primo corno;
prima cornetta;
prima tromba in fa mi/b;
prima tromba in si/b basso;
primo trombone tenore;
primo flicorno sopranino;
primo flicorno soprano;
primo flicorno contralto;
primo flicorno tenore;
primo flicorno basso;
primo flicorno contrabasso.

Dovranno, poi, sostenere innanzi alla Commissione di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, un esame consistente in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento dei seguenti lavori su temi compilati dalla Commissione esaminatrice seduta stante e nel tempo fissato dalla Commissione stessa:

a) sviluppare per pianoforte un tema di marcia militare;

b) armonizzare per quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica o una marcia scritta originariamente per pianoforte.

Per ottenere l'idoneità occorre che il candidato riporti una media di 15/20 in ciascuno dei tre lavori scritti.

La prova orale concernerà nozioni relative agli strumenti che compongono la Banda e all'impiego di essi.

Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20.

La prova pratica sarà divisa in due parti:

a) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che, all'uopo, eseguirà col proprio strumento un pezzo da concerto studiato e di sua scelta, con accompagnamento di pianoforte ed eseguirà inoltre a prima vista un pezzo scelto dalla Commissione;

b) concertazione e direzione di un pezzo per Banda scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per il pezzo studiato l'idoneità sarà ottenuta con un punto minimo di 16/20 e per quello a vista con 15/20; per la concertazione e direzione 14/20.

Il concorrente che, in qualsiasi prova o parte di prova, riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, sarà senz'altro escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami i concorrenti dovranno essere sottoposti a visita medica presso l'Ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimenti dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), e 5), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare il titolo di studio e la domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

Il vincitore del concorso sarà nominato vice direttore della Banda ed avrà grado di maresciallo di 1a classe di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per quanto concerne il trattamento economico, la disciplina, la cessazione dal servizio e il trattamento di quiescenza e quanto altro non prescritto dal presente bando si applicano le norme di cui al regio decreto 20 novembre 1938, n. 2090, alla legge 3 aprile 1958, n. 460 ed alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1962
Registro n. 12 *Interno, n.* 234

(3647)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.